



Volontari Soccorso Guspini
118 / Protezione Civile / Servizi Sociali
Via Marabini n°12 c/o Scuola Materna
"Colle Zeppara" 09036 Guspini(VS)
Tel.070/9788022 tel. Fax.070/9788023
e-mail: volsoc@tiscali.it
pec: volontarisoccorsoguspini@pec.it
C.F. 91007060923 / C.C.P.n°17984097



Verbale Assemblea Straordinaria del 17/02/2023

Il giorno 17 Febbraio 2023 si riunisce alle ore 18:00 presso la sede associativa ubicata a Guspini in via Marabini n. 8. il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sui temi del seguente ordine del giorno:

1. Lettura modifiche statuto
2. Approvazione statuto

Nominata la segretaria, Aresu Marica, e il Presidente della seduta Guidarelli Cinzia,

Il Presidente constatato il numero di presenze necessario alla sua regolare costituzione, alle ore 18,15, da inizio all'assemblea.

Spiega ai soci la natura delle modifiche apportate allo statuto per renderlo conforme a quanto previsto dal codice del terzo settore con il coinvolgimento dei componenti del direttivo e apre la discussione leggendo preventivamente gli articoli oggetto di variazione.

Si portano in votazione le variazioni dello statuto che l'assemblea approva all'unanimità.

Guspini, 17 Febbraio 2023

il segretario
Aresu Marica

VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI
Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923
Marica Aresu

Il presidente
Guidarelli Cinzia

Registrato a Sanluri il **- 6 GIU. 2023**
al n. **229** Serie **3**
Esatte € **ESENTE**
di cui € **D. LGS 117/2017** imposta registro
ed € **ART. 82. C.3/65** imposta di bollo

FIRMA DIRETTORE

Giuseppe Paggiaro
L'Addetto UT Sanluri



VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI
Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923
Guidarelli Cinzia



Volontari Soccorso Guspini
118 / Protezione Civile / Servizi Sociali
Via Marabini n°12 c/o Scuola Materna
"Colle Zeppara" 09036 Guspini(VS)
Tel.070/9788022 tel. Fax.070/9788023
e-mail: volsoc@tiscali.it
pec: volontarisoccorsoguspini@pec.it
C.F. 91007060923 / C.C.P.n°17984097



Verbale Assemblea Straordinaria del 17/02/2023

Il giorno 17 Febbraio 2023 si riunisce alle ore 18:00 presso la sede associativa ubicata a Guspini in via Marabini n. 8. il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sui temi del seguente ordine del giorno:

1. Lettura modifiche statuto
2. Approvazione statuto

Nominata la segretaria, Aresu Marica, e il Presidente della seduta Guidarelli Cinzia,

Il Presidente constatato il numero di presenze necessario alla sua regolare costituzione, alle ore 18,15, da inizio all'assemblea.

Spiega ai soci la natura delle modifiche apportate allo statuto per renderlo conforme a quanto previsto dal codice del terzo settore con il coinvolgimento dei componenti del direttivo e apre la discussione leggendo preventivamente gli articoli oggetto di variazione.

Si portano in votazione le variazioni dello statuto che l'assemblea approva all'unanimità.

Guspini, 17 Febbraio 2023

il segretario
Aresu Marica

VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI
Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923
Mari

Il presidente
Guidarelli Cinzia

Registrato a Sanluri il - 6 GIU. 2023

al n. 229 Serie 3

Esatte € ESENTE

di cui € D. LGS 447/2001 imposta registro

ed € ART. 82. C.3 imposta di bollo

FIRMA DIRETTORE

Giuseppe Paggiaro
l'Addetto UT Sanluri



VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI
Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:

"ODV VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI ONLUS"

Il Presidente


VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI
Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923

Cinzia Guidarelli

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:

"ODV VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI ONLUS"

Il Presidente

**VOLONTARI SOCCORSO
GUSPINI**

Via Marabini, 12
Cod. Fisc. 91007060923

Cinzia Guidarelli

ART. 1 Costituzione

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

" VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI " con denominazione abbreviata VOL SOC GUSPINI già denominata e riconosciuta come **"Volontari soccorso Guspini"**.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione **"Organizzazione di Volontariato" (ODV)** solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"Organizzazione di Volontariato"** in sigla denominata - **(ODV)**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà usata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Il simbolo adottato è costituito da 2 triangoli equilateri interposti con apice all'insù e tra i due triangoli, da sinistra verso destra, la dicitura Volontari Soccorso Guspini: al centro simili ad una croce, l'abbreviazione Vol Soc con la "O" in comune.

L'associazione è nata per iniziativa dei signori Allucci Salvatore ed Esu Claudio, con la partecipazione ed il sostegno della cittadinanza di Guspini.

La sede dell'Associazione è in Guspini alla via Marabini n°8 con durata illimitata.

ART. 2 - Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale che l'associazione dichiara di svolgere sono in via prevalente le attività di Emergenza Urgenza 118 e di Protezione Civile per le quali si stipulano apposite convenzioni.

Si svolgono poi altre attività tra le quali:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Trasporto infermi, ammalati, feriti ed alienati;
- servizi di primo soccorso nei pubblici e privati infortuni;
- attività di protezione civile quali:
 - ✓ Antincendio Boschivo;
 - ✓ Assetto idrogeologico;
 - ✓ Ricerca dispersi.
- attività di sensibilizzazione verso la popolazione sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- collaborazione con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

L'organizzazione può esercitare solo le attività indicate negli artt. 5 e 6 del CTS.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell' ex art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Essa potrà aderire a manifestazioni ed iniziative aventi scopi socio-umanitari.

Art. 3 - Ideologia

L'associazione è apolitica, aconfessionale e presta la propria opera gratuitamente, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione e ideologia politica. I soci non si limitano ad effettuare solo le mansioni di pubblico soccorso, ma sono dei veri operatori della salute, divulgando i concetti fondamentali quali: il dono del sangue, degli organi ed il midollo osseo.

Art. 4 - Disciplina ed Efficacia

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

Art.5 - Interpretazione

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre-leggi al codice civile.

ART.6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto e regolamento interno.

Possono aderire all'Associazione anche i minori; in questo caso la domanda di ammissione del socio minorenne deve contenere il consenso da parte di entrambi i genitori o tutori che dovranno firmare insieme al minore la richiesta.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Gli iscritti all'associazione prestano la loro opera disinteressata a favore del prossimo, offrendo parte del proprio tempo libero, in attività operative dell'associazione, senza ricavare o percepire compenso alcuno.

Gli aderenti possono recedere dall'Associazione presentando apposita dichiarazione di volontà in tal senso.

I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di frequentare la sede e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale dell'importo stabilito annualmente dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio consuntivo, e sarà da versare entro 90 giorni dalla loro iscrizione o dall'inizio dell'anno. Sarà considerato moroso il socio che non abbia versato la quota entro l'anno in corso.

Art. 7 - Doveri dei Soci

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- di partecipare a tutti i percorsi formativi inerenti i settori operativi scelti e le rispettive convenzioni stipulate.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- versare la quota associativa prevista secondo l'importo annualmente stabilito; la quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile;
- Il socio ha il dovere di conoscere e rispettare lo statuto, il regolamento e le delibere;

- di sostenere l'attività dell'associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'organizzazione stessa e dei suoi aderenti.
- Il socio è tenuto a mantenere il massimo riserbo di quanto sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'espletamento dei servizi prestati.
- Il socio è tenuto a non divulgare ciò che accade all'interno dell'associazione.
- Il socio è tenuto al rispetto del regolamento UE 2016/679 in tema di privacy.
- È altresì previsto che:
 - I soci che ricoprono cariche sociali siano impegnati, e moralmente tenuti ad adempiere con il massimo impegno alle incombenze che il mandato conferisce loro.
 - Il socio non può prestare servizio in associazioni aventi gli stessi scopi sociali, non sono considerati incompatibili i servizi espletati professionalmente con contratto di dipendenza e/o tirocinio legalmente riconosciuto in enti pubblici e/o privati.

Art.8 – Attività

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 9 – Sanzioni

Il socio potrà incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1. Rimprovero verbale;
2. Richiamo scritto;
3. Sospensione temporanea;
4. Espulsione, ed eventuale successiva Radiazione.

Il punto 1 è applicato dal Presidente del Consiglio Direttivo, i punti 2 e 3 sono applicati, anche immediatamente dal Presidente e convalidati o revocati dal Consiglio Direttivo, mentre il punto 4 sarà di competenza del Consiglio Direttivo, oltre all'assemblea dei soci se richiesta di radiazione, in ogni caso non possono presentare richiesta di ammissione i soci espulsi e radiati; le richieste eventualmente presentate da questi dovranno essere respinte.

I soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'associazione, ovvero, violino le norme statutarie, verranno espulsi.

La proposta di espulsione a seguito di violazione del presente "Statuto" e/o del "regolamento interno" dell'Associazione, viene presentata dal Presidente al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza.

Per giusta causa, è facoltà del Presidente o del Consiglio Direttivo sospendere il socio in via cautelare sino al reintegro o all'eventuale definitiva espulsione.

Contro le delibere di cancellazione, di espulsione o di sospensione cautelare, è ammesso entro 15 giorni dalla comunicazione all'interessato, il ricorso al Collegio dei Probiviri, che potrà avallare o respingere, con decisione motivata il ricorso stesso.

In caso di accettazione del ricorso il collegio dei probiviri valuterà, in imparziale autonomia, il rispetto delle procedure sanzionatorie deliberate dal consiglio direttivo e se queste siano in contrasto con lo statuto e le leggi nazionali. Il parere del collegio è inappellabile.

Il socio che ricopre carica amministrativa che si rende colpevole di inadempienza del mandato assegnatogli, o il consigliere che spesso manifesti un atteggiamento poco corretto con i colleghi o verso i soci a seguito di valutazione del presidente e del Consiglio Direttivo potrà ricevere una sanzione disciplinare che comporta la decadenza dalla carica assegnatagli.

Si perde il titolo di socio per:

1. Dimissioni volontarie;
2. Morosità (quando la sua opera non è continuativa ed è interrotta da almeno 60 (sessanta) giorni senza giustificata motivazione al direttivo, oppure perché la quota associativa non viene versata da oltre 12 (dodici) mesi);
3. Espulsione;
4. Radiazione.

I punti 2 e 3 sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, mentre il punto 4 sarà di competenza dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Tipologia del Soci

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. **Soci Fondatori:** sono i firmatari dell'atto costitutivo.
2. **Soci Sostenitori:** sono coloro che dimostrano solidarietà sostenendo l'Associazione con periodiche contribuzioni di beni e di azioni concrete.

3. **Soci Onorari:** sono persone fisiche proposte dal Consiglio Direttivo e così dichiarate dall'Assemblea, a cui si riconoscono particolari meriti e servizi resi all'Associazione. I loro nomi saranno trascritti su un apposito albo nella sede sociale. I suddetti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci. Per confermare la carica si deve avere il loro consenso.
4. **Soci Benemeriti:** sono coloro che si sono distinti in particolari azioni, tali da conferire prestigio, valore ed onore all'Associazione. Sono nominati dal presidente su proposta del direttivo.
5. **Aspiranti Soci Attivi:** sono i nuovi iscritti. Attendono la definitiva accettazione da parte del Consiglio Direttivo per il passaggio a soci attivi.
6. **Soci Attivi:** sono coloro che svolgono attività operative nell'Associazione per un minimo di 8 (otto) ore mensili.

I soci attivi iscritti in Protezione Civile che svolgono esclusivamente mansioni di "Attività Speciale" non sono tenuti al rispetto della frequenza regolare mensile proprio per la tipologia della attività svolta in associazione.

ART. 11 - Gratuità

Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Tale rimborso potrà essere giustificato anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 entro i limiti massimi di 10,00€ (dieci) giornalieri e 150,00€ (centocinquanta/00) mensili.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei probiviri;

Le cariche associative si svolgono a titolo gratuito.

La durata delle cariche associative è di 3 Anni per un massimo di 3 mandati consecutivi.

ART. 13 - L'Assemblea del Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei soci attivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, straordinaria per modifiche statutarie è ritenuta valida in prima convocazione se presenti i tre quarti degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

La delibera avviene a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

Le assemblee possono essere convocate dal presidente su delibera del consiglio direttivo o per richiesta di almeno il 10% dei soci che espongono per iscritto le motivazioni e l'oggetto da trattare, o su richiesta dei Revisori dei Conti per motivi che riguardano esclusivamente l'irregolare andamento della contabilità dell'associazione.

Le assemblee devono essere convocate tramite invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, che dovrà pervenire ai soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

Le votazioni avvengono con voto palese, fatta eccezione per i casi relativi a questioni personali, che vengono effettuate a scrutinio segreto.

L'assemblea nomina un segretario che redige un apposito verbale.

Nell'assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali vengono nominati i 3 soci che saranno i componenti della Commissione Elettorale, i quali non potranno essere candidati, e non potranno per il percorso del mandato prendere cariche amministrative.

L'assemblea si distingue in:

ORDINARIA, viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (deve essere indetta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), delibera su ogni altro argomento che il consiglio direttivo intende proporgli;

STRAORDINARIA, delibera le modifiche statutarie su proposta del consiglio direttivo, delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Nello specifico l'assemblea ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che ha il compito di gestire l'Associazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da 5 o 7 membri a seconda della scelta dell'Assemblea dei Soci, eletti dagli aventi diritto con votazione segreta.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Decide sulle attività operative pianificandole;
- Delibera sull'acquisto, sulla vendita, sulla locazione di beni mobili ed immobili di primaria importanza previo incarico dell'assemblea ordinaria;
- Delibera sull'acquisto di attrezzature e materiali per il buon funzionamento dell'associazione;
- Dichiara attrezzature e mezzi fuori uso e ne decide il ripristino;
- Accetta o respinge le domande di iscrizione;
- Predispose il bilancio preventivo e consuntivo;
- Cura gli elenchi dei soci, mezzi, attrezzature e materiali;
- Indica le assemblee ordinarie e straordinarie;

- Cura i registri contabili e le delibere tenute dalla segreteria;
- Cura un costante aggiornamento dei soci, avvalendosi di corsi specifici tramite personale qualificato reperito all'interno o all'esterno dell'associazione;
- Verifica il grado di preparazione dei propri associati effettuando delle esercitazioni mirate;
- Può attribuire incarichi operativi ai soci.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Le delibere del consiglio direttivo vengono considerate valide in presenza della *maggioranza assoluta* dei suoi componenti quindi ottenuta con un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto.

Le delibere che interessino un socio avente grado di parentela inferiore al terzo grado con un membro del direttivo comportano l'esclusione di quest'ultimo al voto. In sua sostituzione potrà subentrare una riserva non avente lo stesso conflitto.

ART. 15 – Cariche amministrative

Il Consiglio Direttivo è costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo interno, propone le cariche all'interno del direttivo, presiede il Consiglio Direttivo stesso e l'Assemblea dei soci, vigila sull'andamento generale dell'associazione, dirige e rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi ne risponde del soci legalmente in civile e penale verso terzi,

firma le deleghe di pagamento e unitamente al tesoriere con firma congiunta gestisce i movimenti finanziari, è residente nel comune di appartenenza dell'associazione.

- Il Vice Presidente coadiuva il presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza prolungata o altro impedimento.
- Il Segretario coordina i servizi, cura la corrispondenza, ha cura dell'archiviazione dei documenti esclusi quelli contabili, redige in appositi registri e unitamente al presidente firma li verbali del consiglio direttivo. Altresì si occupa dell'esposizione in bacheca dei verbali entro i 7gg lavorativi e si occupa delle comunicazioni ai soci in generale.
- Il Tesoriere emette e controfirma, unitamente al presidente, a seguito delle delibere da attuare i mandati di entrata e di uscita. È responsabile della tenuta dei libri contabili e presenta in assemblea i conti consuntivi e preventivi. Cura la tenuta degli inventari su tutti i materiali, mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, inoltre a lui devono pervenire tutte le quote associative, dirette ed ogni altra somma venga elargita all'Associazione. Per la sua opera può avvalersi della collaborazione di altri soci di sua fiducia.
- I Consiglieri partecipano attivamente alla valutazione e alla votazione dalle scelte operate dal consiglio direttivo.

ART. 16 Collegio Dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il dovere di effettuare delle verifiche trimestrali sul funzionamento e sulla tenuta degli atti contabili e patrimoniali dell'associazione.

Ad ogni verifica redigerà una relazione da esporre all'attenzione dei soci, ed ogni fine anno effettuerà un resoconto da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti estranei al consiglio direttivo, sino al terzo grado di parentela.

Viene eletto con la stessa procedura riportata per il rinnovo delle cariche sociali, al suo interno viene nominato un presidente ed un segretario.

ART.17 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti estranei al consiglio direttivo, sino al terzo grado di parentela. Quando chiamato in causa da un socio che ha ricevuto una sanzione disciplinare, ha la facoltà di visionare l'operato del socio e del direttivo, per valutare la regolarità delle decisioni adottate dal consiglio Direttivo.

Ha il dovere di valutare sull'operato delle altre cariche sociali. Può intervenire nelle controversie interne al consiglio direttivo.

ART. 18 - Elezioni

La commissione elettorale è composta da soci attivi e all'interno di essa verrà nominato un presidente, un segretario e uno scrutatore.

La commissione elettorale ha il compito di valutare i soci che abbiano diritto di voto in base alle regole dello statuto e del regolamento interno, richiedendo al direttivo tutta la documentazione necessaria.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali dovranno avvenire per scrutinio segreto, mediante scheda prestampata e firmata in calce da almeno due membri della commissione elettorale.

Ogni socio avrà la facoltà di esprimere fino a 4 preferenze per il Consiglio Direttivo, 2 preferenze per il Collegio dei Revisori e 2 preferenze per il Collegio dei Probiviri,

Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la fine delle elezioni: Gli esiti vanno esposti in bacheca.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, tutti coloro che negli ultimi 2 anni siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, a parità di voti verrà eletto il socio più anziano come iscrizione.

I consiglieri possono essere rieletti per più mandati e possono dimettersi in ogni momento.

Nel caso dovessero dimettersi uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla proposta di reintegro degli stessi con un nuovo socio, dando precedenza ai primi non eletti. Nel caso non vi sia o fosse esaurita la lista dei non eletti, è facoltà del consiglio direttivo richiedere in assemblea l'integrazione dei nuovi componenti.

Stessa procedura si adotterà per l'integrazione dei componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea avallerà la proposta o la rigetterà, ed in questo caso si andrà a nuove elezioni.

ART. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra risorse economiche ed entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato o di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
- Vendita di beni in dismissione tra quelli in dotazione

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo i casi di richiesta di anonimato del donante.

Art. 20- Gestione Patrimoniale

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Bilancio e Contabilità

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Presidente ha l'obbligo di firmare il bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuare.

Il bilancio di ciascun periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento All'Assemblea dei soci che, se privo di irregolarità lo approva a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di Aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a Maggioranza semplice.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate, e le spese sostenute, verranno utilizzate al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

È obbligatoria la tenuta delle scritture contabili come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di volontariato.

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23 Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale.

ART. 24 - Coperture Assicurative

L'Associazione deve stipulare polizze assicurative verso i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25- Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 -Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27 -Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 28 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuto presso la sede legale dell'organizzazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 29 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento al codice del terzo settore Dlgs Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117.

Art. 30 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.